



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 1 : Area Amministrativa

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2017.	<i>Nr. Progr.</i>	19
	<i>Data</i>	13/01/2017
	<i>Proposta</i>	28
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 13/01/2017

DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2017.**

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la Legge n. 133 del 06/08/2008 in materia di visite fiscali ai dipendenti che impone, al comma 3 dell'art. 71, la richiesta di visita fiscale da parte del datore di lavoro Pubblico anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno così come modificata dalla Legge 111 del 15/07/2011 nonché le successive modificazioni della stessa;

Visto l'art. 5 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che stabilisce la competenza del servizio ispettivo nazionale in materia di visite fiscali ai lavoratori;

Dato atto che i datori di lavoro degli Enti Pubblici sono stati, finora, esonerati da qualsiasi onere a loro carico per le prestazioni dovute a richieste di visite fiscali;

Visto in proposito l'art. 54 della Legge 289/2002 che riconduce tali prestazioni fra i livelli essenziali di assistenza di cui all'allegato 1B del D.P.C.M. 29/11/2001 sancendone, pertanto la gratuità;

Dato atto del parere dell'Aran che rimanda alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 69143 del 25/07/2001, che si esprime nel senso della gratuità delle visite fiscali di controllo effettuale dal Servizio Sanitario Nazionale su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto, inoltre, il parere n. 41786 del 25/03/2005 dell'Avvocatura Generale dello Stato con il quale la stessa si era espressa nel senso che le visite fiscali rientrano fra le competenze delle Unità Sanitarie Locali e rappresentano prestazioni comunque a carico del servizio sanitario nazionale;

Evidenziata però la sentenza del 28/05/2008, n. 13992 della Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che, se le visite fiscali sui pubblici dipendenti effettuate dalla A.S.L. rientrano fra le varie competenze delle A.S.L., tuttavia esse, per il datore di lavoro pubblico, sono a titolo oneroso e non gratuito;

Visto il DLgs. 150 del 27/10/2009 che stabilisce che gli oneri relativi agli accertamenti medico-legali restino comunque a carico delle aziende sanitarie locali;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 07/06/2010 che prevede che "... la materia non è riconducibile in alcun modo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ..." e "... che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza ...";

Vista la successiva deliberazione n. 62 del 14/12/2010 delle sezioni riunite della Corte dei Conti con la quale viene evidenziata la possibilità, per le aziende sanitarie, di chiedere ai Comuni il rimborso delle prestazioni effettuate dall'entrata in vigore della norma;

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile, in quanto relativa ad applicazione di una normativa di legge non programmabile;

Ritenuto, pertanto di dover assumere un impegno di spesa di € 500,00 al cap. 1231/118 U.1.03.02.18.00 missione 1 programma 10 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto del Decreto Sindacale n. 1 in data 08/01/2010, con la quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31/03/2017;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Vista la deliberazione n. 2 del 10/01/2017 con la quale sono stati assegnati i capitoli di bilancio ai vari Responsabili per la gestione dell'esercizio provvisorio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e, in particolare, gli artt. n. 183,

D E T E R M I N A

1. Di assumere, per i motivi esposti in premessa e ritenuti parte integrante della presente determinazione, un impegno di spesa di € 500,00 inerente gli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dal servizio sanitario nazionale per le richieste di visita fiscale nei confronti del personale dipendente;
2. che il presente debito derivante dalla prestazione indicata in premessa ha esigibilità entro il 31/12/2017;
3. che i pagamenti dovranno avvenire entro la scadenza indicata sulle fatture;
4. Di imputare la spesa al cap. 1231/118 U.1.03.02.18.00 missione 1 programma 10 del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
5. Di dar atto che trattasi di spesa non frazionabile come indicato in premessa;
6. di dare atto che, qualora si chiarisse che nessun onere verrà posto a carico del datore di lavoro pubblico per le richieste di visite fiscali, si provvederà allo storno del presente impegno di spesa;
7. Di fare espressamente presente che il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.a Rossana Arnoldi